



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

INFORMATIVA per i cittadini

Con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE** che si compone dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto non indicato nella presente informativa si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, consultabile sul sito istituzionale alla voce Imposte e Tariffe / IUC.

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>



DIPARTIMENTO DELLE *Finanze*

IL PORTALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

IMU 2014 - Imposta Municipale Propria

Dal 2014 l'IMU per l'Abitazione principale e pertinenze continua ad applicarsi alle sole unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2014

ALIQUOTA BASE		
L'imposta su tutti gli immobili è versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili di categoria catastale "D" (immobili produttivi)	Aliquota 0,8 %	Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diverse da abitazione principale e pertinenze.
Per gli immobili del gruppo catastale "D"	0,76% quota riservata allo Stato 0,04% quota a favore del Comune	Esenti: fabbricati strumentali agricoli e terreni agricoli
ALIQUOTA E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 –A/8-A/9E RELATIVE PERTINENZE		
L'imposta è versata interamente al Comune	Aliquota 0,4 %	N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale.
Detrazioni per abitazione e pertinenze		Detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Maggiorazione della detrazione di base per figli		Non prevista

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN DUE RATE CON MODELLO F24	1^ RATA ENTRO 16 GIUGNO (50% DELL'IMPOSTA ANNUA DOVUTA) 2^ RATA ENTRO 16 DICEMBRE (SALDO /CONGUAGLIO)
Il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno. Possono non essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.	
CODICE COMUNE DI COSTA VOLPINO	D117

CODICI VERSAMENTO TRIBUTO

DESCRIZIONE	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D”	3930	3925

DICHIARAZIONI

TERMINE	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.</p> <p>Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.</p>
----------------	---

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

CONCESSIONI IN USO GRATUITO		NON SONO PREVISTE ASSIMILAZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI	Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133
TERRENI AGRICOLI	ESENTI	Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	ALIQUOTA DI BASE RIDUZIONE DEL 50%	Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	ALIQUOTA DI BASE RIDUZIONE DEL 50%	Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata idonea documentazione fotografica o perizia. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta può essere applicata dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità con allegata idonea documentazione fotografica o perizia. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con idonea dichiarazione.
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA	ESENTI	Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
BENI cd. "MERCE"	ESENTI	I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano mai stati locati, neanche per limitati periodi di tempo.

COMUNE DI COSTA VOLPINO – INFORMATIVA I.U.C.

		NB: detti beni sono soggetti a TASI.
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI		L'INTERA IMPOSTA va versata al comune, applicando l'aliquota di base e la sola detrazione di € 200 (qualora vi sia anche residenza e dimora abituale).
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE	ESENTI DAL 2014	
ANZIANI I O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI	ESENTI da Regolamento	Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
CITTADINI ITALIANI PROPRIETARI O USUFRUTTUARI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO		<p>Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>L'ART. 9 bis D.L. 47/2014 approvato dopo l'adozione del regolamento comunale ha modificato l'applicazione dell'IMU come segue:</p> <p>Dal 2014 non è più concesso al Comune assimilare ad abitazione principale l'immobile di proprietà dei cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Tali immobili si considerano quindi "altri fabbricati".</p> <p>Ha altresì predisposto la riduzione della TASI e della TARI di 1/3 per i soli proprietari già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che l'immobile non sia concesso in locazione o in comodato d'uso.</p>

TASI 2014 - Tributo sui servizi indivisibili

ALIQUOTE

Il tributo é versato al Comune	abitazione principale e relative pertinenze (inclusa assegnazione casa coniugale effettuata a titolo di diritto di abitazione)	tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	fabbricati rurali ad uso strumentale	terreni agricoli rifugi alpini non custoditi punti d'appoggio e bivacchi
	ALIQUOTA 0,2 %	ALIQUOTA 0,25 %	ALIQUOTA 0,1 %	ESENTI

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO

Il tributo è dovuto dal possessore o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO TRA POSSESSORE E DETENTORE (OCCUPANTE)

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria così ripartita:

OCCUPANTE Versa la TASI nella misura del 30% dell'aliquota 0,25%	TITOLARE DEL DIRITTO REALE Versa la TASI nella misura del 70% dell'aliquota 0,25%
--	---

RIDUZIONI

L'ART. 9 bis D.L. 47/2014 approvato dopo l'adozione del regolamento comunale ha modificato l'applicazione della TASI predisponendone la riduzione di 1/3 per i cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che l'immobile non sia concesso in locazione o in comodato d'uso.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN DUE RATE CON MODELLO F24	1^ RATA ENTRO 16 GIUGNO (50% DELL'IMPOSTA ANNUA DOVUTA) 2^ RATA ENTRO 16 DICEMBRE (SALDO /CONGUAGLIO)
Il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno. Possono non essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.	
CODICE COMUNE DI COSTA VOLPINO	D117

CODICE VERSAMENTO TRIBUTO

DESCRIZIONE	CODICE
Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze- art 1 c 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3958
Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959
Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ.modif.	3960
Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961
Tributo per i servizi indivisibili- art 1 c. 639 L. n.147/2013 e succ. modif. – INTERESSI	3962
Tributo per i servizi indivisibili- art 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI	3963

DICHIARAZIONI

TERMINE	<p>Per i soggetti possessori di immobili è valevole la dichiarazione resa ai fini IMU.</p> <p>Per i soggetti detentori non proprietari è valevole la dichiarazione resa ai fini TARI.</p> <p>I soggetti possessori di immobili possono rendere dichiarazione documentata della detenzione dell'immobile da parte di altro soggetto.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.</p>
----------------	--

TARI 2014 -Tassa sui rifiuti

La TARI, come la Tares 2013, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre al tributo provinciale.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

All'importo del Tributo occorre aggiungere:

- **il TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e/ o della TARES (art.14 DL n.201/2011).

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

- a) *locali*, tutte le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione e/o struttura stabilmente ancorata al suolo, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie ;
- b) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- c) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO

Sono soggetti passivi CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

RIDUZIONI

L'ART. 9 bis D.L. 47/2014 approvato dopo l'adozione del regolamento comunale ha modificato l'applicazione della TARI predisponendone la riduzione di 1/3 per i cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che l'immobile non sia concesso in locazione o in comodato d'uso.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

VERSAMENTO IN DUE RATE CON MODELLO F24	1^ RATA ENTRO 16 SETTEMBRE (50% DELL'IMPOSTA ANNUA DOVUTA) 2^ RATA ENTRO 16 NOVEMBRE (SALDO /CONGUAGLIO)
Il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre	
CODICE COMUNE DI COSTA VOLPINO	D117

CODICE VERSAMENTO TRIBUTO

DESCRIZIONE	CODICE F/24
TARI- tassa sui rifiuti- art. 1, c. 639, L. n.147/2013 – TARES art. 14 DL n. 201/2011	3944
TARI- tassa sui rifiuti- art. 1, c. 639, L. n.147/2013 – TARES art. 14 DL n. 201/2011 -INTERESSI	3945
TARI- tassa sui rifiuti- art. 1, c. 639, L. n.147/2013 – TARES art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI	3946

Sarà il Comune ad effettuare il calcolo del tributo ed a predisporre ed inviare modello F/24

DICHIARAZIONI

TERMINE La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art. 1 comma 685 della Legge 147/2013) dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.	La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine indicato. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/ TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
--	---